



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE
DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI**
(Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2022)

Premesse

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto dell'Università Telematica degli Studi IUL, disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea dei rappresentanti degli studenti.

Art. 1 - Finalità e funzioni dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

L'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è organo consultivo dell'Università e di coordinamento dell'attività di partecipazione democratica degli studenti alla vita dell'Università e del territorio.

L'Assemblea è composta da almeno 5 membri eletti tra di studenti. Essa ha durata annuale e i membri possono essere rieletti.

L'Assemblea, tenendo conto delle competenze dei diversi organi di governo dell'Università, svolge le seguenti funzioni:

- formula proposte e, se richiesto dal Presidente o dal Rettore, esprime parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
- esprime parere sulla organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
- esprime proposte e formula progetti su iniziative culturali collaterali e su attività ricreative, ivi comprese le attività sportive, sia dilettantistiche che agonistiche;
- predispone il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- elegge al proprio interno il Presidente;
- partecipa, tramite un proprio membro designato ai sensi del presente Regolamento, alle sedute degli organi di Ateneo, senza diritto di voto;
- raccoglie le esigenze degli studenti, fungendo da raccordo con le strutture didattiche e amministrative dell'Ateneo.

Art. 2 - Criteri generali

I componenti devono essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento, di cui non possono invocare l'ignoranza.

Art. 3 - Il Presidente: compiti

Il Presidente dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti è eletto, alla prima seduta di insediamento, in seno all'Assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

Il Presidente, che non ha ruolo di rappresentanza politica ed è investito unicamente dei poteri stabiliti dal presente Regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta l'Assemblea all'interno e all'esterno dell'Università, rispettando l'indirizzo espresso dalla Stessa;
- b) garantisce la fedele e completa circolazione di ogni tipo di informazione all'interno e all'esterno dell'Assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea con la frequenza prevista dal presente Regolamento;
- d) è garante all'interno dell'Assemblea dell'applicazione del presente Regolamento;
- e) nomina il segretario verbalizzante;
- f) assicura la presenza di un componente dell'assemblea, qualora i rappresentanti incaricati fossero impossibilitati a presenziare, alle sedute degli organi.
- g) si rapporta con i rappresentanti degli studenti impegnati negli organi di Assicurazione della Qualità e nei Consigli dei Consigli di corso di Studio;
- h) si rapporta con le strutture didattiche e amministrative di Ateneo.

Art. 4 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente di norma ogni due mesi, oppure in seduta straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Le sedute dell'Assemblea possono essere tenute in presenza

o in via telematica.

Il Presidente elabora una pianificazione delle sedute ordinarie in accordo con i componenti dell'Assemblea.

La seduta è ritenuta valida se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, salvo il caso in cui, per determinati argomenti, sia richiesto dalla legge, dallo Statuto di Ateneo, dalla normativa di Ateneo un diverso quorum strutturale.

Nel computo per determinare la maggioranza ai fini della validità della seduta non si tiene conto dei componenti che abbiano giustificato l'assenza per validi motivi.

I componenti sono tenuti a comunicare al Presidente la propria assenza almeno due giorni prima della seduta prevista.

Il Presidente, ove constatasse la mancanza del numero legale, due giorni prima della seduta, rinvia la seduta ad altra data.

Art. 5 - Decadenza dalla carica di rappresentante nell'Assemblea

L'assenza del componente nell'Assemblea per un periodo corrispondente a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Il Presidente è incaricato di verificare periodicamente la presenza dei componenti alle riunioni, sulla base dei verbali delle sedute approvate, in modo da constatare l'eventuale decadenza di taluno tra i componenti e di comunicarla ai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Non si considera ai fini della decadenza l'assenza legata a motivi di studio all'estero o per gravi motivi di salute certificabili, che dovrà essere comunicata al Presidente.

Art. 6 - Verbale

In ogni seduta il Presidente individua il segretario tenuto a redigere il verbale, il quale deve indicare sinteticamente i punti principali delle discussioni, il numero dei voti e i nominativi dei votanti a favore o contro ciascuna proposta, oltre ai nominativi degli astenuti.

I verbali delle sedute vengono approvati nella seduta successiva.

Art. 7 - Comunicazioni del Presidente

Il Presidente può fornire comunicazioni all'Assemblea, anche senza la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Le comunicazioni del Presidente non danno luogo né a discussione, né a voto.

Art. 8 - Partecipazione agli organi di Ateneo

I membri dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute dei seguenti organi di Ateneo:

- Consiglio di Facoltà;
- Consiglio di Dipartimento;
- Senato Accademico;
- Consiglio di Amministrazione;
- Nucleo di Valutazione.

L'Assemblea delibera al suo interno la partecipazione di ciascun membro alle sedute degli organi sopra indicati, nel rispetto dei calendari degli stessi.

Qualora un membro non possa partecipare alla seduta dell'organo designato, il Presidente assicura la presenza di un componente dell'assemblea in sostituzione del membro impossibilitato.

Art. 9 - Attività dell'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti

In qualità di organo consultivo di rappresentanza degli studenti IUL, l'Assemblea dei Rappresentanti degli studenti è tenuta a:

- garantire un costante canale di comunicazione e informazione tra l'Assemblea e gli studenti dell'Ateneo, utilizzando gli strumenti istituzionali ritenuti più idonei;
- organizzare almeno una volta all'anno un'assemblea rivolta a tutti gli studenti dell'Ateneo;
- elaborare proposte su tutte le materie di interesse degli studenti.

L'Assemblea svolge altresì ogni altra funzione ad essa assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto di Ateneo e dai regolamenti.

Art. 10 – Incentivo finanziario

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può deliberare un sistema di premialità che consenta di prevedere, al termine di durata del mandato, un riconoscimento economico, a favore dei membri dell'Assemblea, per il lavoro svolto.

L'Università assicura all'Assemblea, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un budget annuo per il suo funzionamento autonomo.

In caso di trasferte istituzionali, preventivamente autorizzate, le spese sostenute dai componenti dell'Assemblea saranno rimborsate dall'Ateneo.

Art. 11 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.